APOLOGIA

DELLE DUE ALLEGAZIONI PUBBLICATE

Per la fondazione di un nuovo Collegio militare da serbarsi alla custodia, e alla buona educazione delle Orfane dell' Esercito.

IN NAPOLI NEL MDCCLXXXIV.
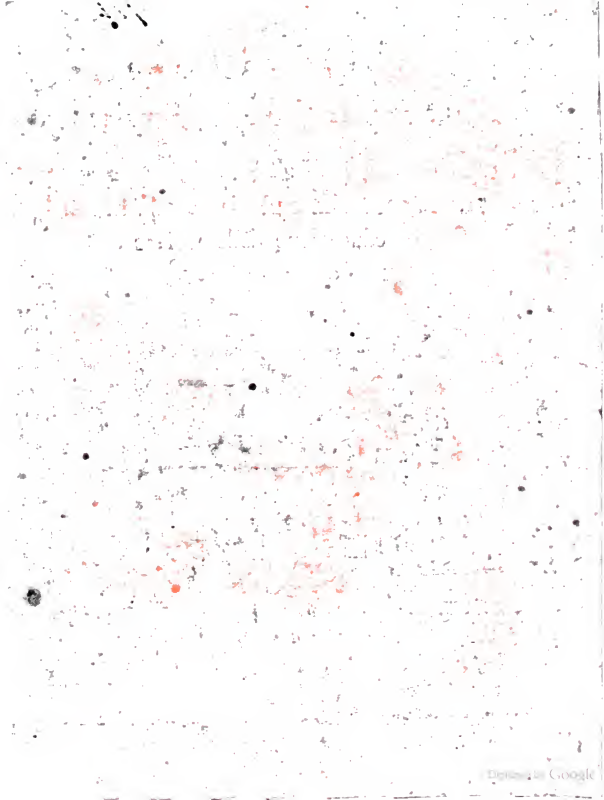
Nche a' promulgatori del Vangelo fecesi l'ingiusta imputazione, ch' eglino spargevano fra gli uomini una nuova dottrina; purtuttavia agli Apologisti di nostra Santa Religione fu facile il mostrare che nuove erano le favole del paganesimo; attesochè la vera Religione nacque ad un parto col genere degli uomini. Del pari sarà facile a noi il dimostrare che tutto ciò, che scrivemmo circa il potere eminente de' Sovrani fu concordemente insegnato da' Sapienti di ogni età; ond' è che andranno finalmente a cadere le voci con insidia sparse di esserci attentati di stabilire una nuova dottrina mal confacevole alla giustizia, e alla sicurezza della proprietà di ciascuno.

 Che

he fievi nel Principe una poteftà, per la quale egli foprafta alle volontà degli uomini nommeno, che alle leggi civili niuno ardì mai di recarlo in controverfia. Ma quefta poteftà che Ugon Grozio con molti altri chiamolla Dominio Eminente, o Sopraeminente, parve al Tommafio preffo di Ubero averfi piuttofto a chiamare Imperio Eminente. (1)

on di meno all'avvifo del Tommafio ci conformiamo volentieri facendoci a riflettere, che cotefta poteftà de' Sovrani deriva, e fi confonde colla forza legislativa, e tende alla cuftodia del dominio de' privati.

'all' Impero Eminente de' Principi procede che vagliano effi a commutare le ultime volontà de' defunti anche quando lodevoli fono e vegete: giacchè impropriamente fi parla di commutazione, allorchè le opere impofte impoffibili fono o perchè viziofe, o perchè caduche. In foftegno di cotefta teoria rapportammo alla faccia trentaquattro della noftra prima allegazione un tratto del Cardinal de Luca (nome al dir dell' Eineccio fra gl' Italiani rifpettevoliffimo) ora però ci piace di aggiugnere che in modi uguali defcrive la commutazione Giacomo Andrea Crufio, Ludovico Molina, e il Cardinale Giovanni de Lugo, per tacere di molti altri. Imperocchè il primo fcriffe così: *Il Dominio fopraeminente è, e fi dice una poteftà, la quale compete alla Repubblica, ovvero a co-*

---

1) *De Jure Civitatis L.* 1 *Sect.* 3 *Cap.* 6.

a colui, il quale *spiega nella Repubblica la Sovranità sopra de' sudditi, e de' loro beni, e de' diritti acquistati; cosicchè lo Stato mal grado, che ne abbiano i privati possessori per cagione di pubblica necessità ed utilità, dato il compenso, tal volta può togliere a quelli i loro beni, e il dritto acquistato*.. (1) Dippiù avvert' il Molina: *Esservi nel Principe una potestà piena così sopra de' sudditi, che sopra de' loro beni, allorchè il ben comune, o la pubblica utilità il richiegga*. (2) E finalmente del Cardinal de Lugo quest' esse sono le parole: *Il Principe, e la Repubblica hanno un certo dominio alto, ed eminente su' beni de' sudditi, i quali in caso di necessità comune possono distrarli, e venderli* (3).

Oltre-

---

(1) *Supereminens dominium est, & dicitur potestas, quae competit Reipublicae, vel ei, qui summam in Republica obtinet Majestatem in subditos, eorumq. bona, & Jus quaesitum; ita ut Respublica invitis, & reclamantibus privatis possessoribus necessitatis, & utilitatis publicae causa, facta compensatione, bona, & Jus quaesitum iisdem quandoque auferre possit. Crusius Tractatu Historico-Politico-Juridico De Praeeminenti Dominio Principis & Reipublicae in subditos, eorum bona, ac Jus quaesitum Cap. 1.*

(2) *In Principe plenam potestatem esse, tam in subditos, quam in eorum bona, quatenus commune bonum, & utilitas publica postulat. De Justit. & Jur. Tractat. 2 Disput. 61 num. 7.*

(3) *Tom. I De Justit. & Jur. Sect. 1 num. 9.*

Oltreaciò ficcome cotesta Potestà Eminente è la gemma la più luminofa, che adorna le Corone de' Sovrani; così è il prefidio il più faldo, che aver poffano i fudditi. Di fatt' il Binkerfoek fu quefto propofito avvertì: *dover tutti effer di accordo, che tolta a' Principi la Poteftà Eminente lo Stato non poffa effer falvo* (1). E per tal cagione i Politici in ogni tempo fgridarono di ftolidità, e d' inumanità colui, il quale del Potere Eminente del Sovrano concepiffe difpetto, o paura (2).

Pofto che dunque il Principe può commutare farà cotefto diritto nella Sacra Perfona di lui promifcuo? Non già; perciocchè la bontà de' Principi nol comporta; e il fuddito dabbene difende la Giurifdizione del Principe indicando contemporaneamente què limiti, che nommai vollero i Principi oltrepaffare.

Pur-

---

(1) *Quaeft. Juris publici Lib.* 2 *Cap.* 15.

(2) *Refpublica incolumis, & privatas res facilè falvas praeftat, publica perdendo tua nequicquam ferves. Levinus Conful Romanus apud Livium lib.* 26 -- *Quod commune eft connectit Civitates, quod fingulorum diffipat; quare & publicè, & privatim utilius eft ut publica magis, quam privata curentur. Plato Legum IV.* -- *Everfa domo una, vel altera intemptatus Reip. ftatus manere poteft, Urbis vero ruina Penates omnium trahat fecum neceffe eft. Valer. Max. lib.* 5 *Cap.* 6 *& alii paffim.*

Purtuttavia per usare di una convenevole precisione quando fummo in sul ragionare della legittimità delle commutazioni (1) distinguemmo il doppio rapporto, per lo quale i provvedimenti si dicono legittimi, cioè quello della giurisdizione, per la quale sono validi gli atti, e quello della giustizia, per lo quale sono commendevoli. Or perchè il Principe tutto può nel foro esteriore circa le cose temporali; quindi è che non possa immaginarsi commutazione, la quale non fosse per essere valida; ma per commutarsi con lode dee badarsi molto alla cagione, che può indurre un Sovrano ad usare dell' Imperio suo Eminente; e alla qualità delle opere, e de' fondi, de' quali si pensa di scambiarne gli usi. Con fino discernimento distinse in tal modo il Cardinal de Luca la validità delle commutazioni dalla giustizia, che possono racchiudere; ma Giacomo Andrea Crusio di cotesta distinzione ne rende l'intrinseca ragione dando la definizione della Somma Maestà. *La Maestà Somma*, dic' egli, *io chiamo quella, gli atti della quale non sono sottoposti al dritto di un altro, in guisa tale che dall' arbitrio di un altra volontà umana si possano rendere irriti* (2).

Circa

(1) Alla faccia 57 della prima Allegazione.

(2) *Summam Majestatem voco eam, cujus actus alterius Juri non subsunt; ita ut alterius voluntatis humanae arbitrio irriti possint reddi. Tractat.* laudato *Cap.* 1.

Circa la giustizia poi delle stesse commutazioni ci restrignemmo a dire nella faccia trentasette della nostra prima allegazione, che per detrarsi con lode alla proprietà de' privati debba lo Stato esser premuto da un bisogno straordinario; ma che l' accrescimento dell' utile comune sia cagion bastevole allo svolgimento de' fondi pubblici dagli usi antichi ad altri usi migliori. Imperciocchè nelle *masse grandi, e nel calcolo totale l' utile è la traccia sicura del giusto, e dell' onesto*. Sicchè noi rapportammo un Canone di pubblica ragione accolto con plauso da tutt' i Sapienti di ogni età; da tutte le culte Nazioni in ogni tempo atteso, e che ne' Tribunali non da più luogo a dispute, e ad altercazioni. Odasi ciò dal Bynkersoek. *Io*, dic' egli, *di quella spezie*, cioè di commutazione, *mi ho proposto di trattare, per la quale il Principe, stante l' Impero suo eminente toglie a' sudditi il diritto acquistato, o che sia riposto in cosa mobile, o immobile, ovvero su di un azione. Che ciò sia lecito al Principe non vi è, chi ne dubiti; ma non è del pari certo per qual cagione gli sia lecito* (1). Quindi fa menzione il Bynkeorsek dell' oppinione, che portò il

Puf-

---

(1) *De ea specie dumtaxat agere constitui, qua Princeps ex Imperio Eminenti subditis aufert jus quaesitum, sive id consistat in re mobili, sive immobili, sive in actione. Id Principi licere inter omnes constat, sed non aequè constat ex qua causa liceat. Quaestion. Juris Pub. lib. 2 Cap.* 15 §. 2.

Puffendorfio, e di quella, che adottò il Grozio. Conciossiachè il primo fù di avviso non potersi togliere i loro beni a' sudditi che per un bisogno dello Stato, (1) comechè per suo giudizio esser non dovesse una calamità estrema; mentrechè al Grozio piacque che la utilità pubblica fosse onesta cagione per l'esercizio del Dominio Sopraeminente (2). Ma di questa varietà lo stesso Bynkersoek ci avvertì non dover noi curar molto; tra perchè nelle pubbliche cose la necessità, e l'utilità si confondono volentieri; e perchè com' egli attesta: *al certo è verissimo che per l'una è per l'altra cagione così della necessità, come della utilità, di cotesto diritto, e ne' tempi andati ne abbiano usato i Principi, e al presente ne usino con frequenza* (3). Samule Strikio si accorda a cotesto sentimento, (4) a cui per testimonianza del Crusio si conformarono le culte Nazioni in ogni età, e il pubblicarono quasi ad una voce tutt' i Dottori così antichi, come moderni.

 Di

(1) *Puffend. L.* 8 *De Jure naturae, & gentium Cap.* 5 §. 7.

(2) *Grot. De J. B. & P. Cap.* 14 §. 7.

(3) *Sanè verissimum est, ex utraq. caussa tam necessitatis, quam utilitatis id jus & olim exercuisse Principes, & nunc passim exercere Bynkersoek. loco laudato* §. 2.

(4) *Tom.* 7 *Disput.* 5 *De Jure Principis circa mortuorum judicium Cap.* 3 §. 3.

Di fatti egli lasciò scritto così: *e per verità che lo Stato, richiedendolo la pubblica utilità possa usare di cotesto dominio eminente, non solo la retta ragione il persuade, ma le più culte Nazioni in ogni secolo l'approvarono: perciocchè è così largo il favore della pubblica utilità, che a quella tutt' i dritti debbano cedere, e per tal fatto l'istesso Principe. Per il che quante volte prende interesse lo Stato che le cose private si destinino a pubblico uso, altretante volte i cittadini, e i sudditi fa mestieri che abbandonino i loro diritti*; e poco più in là prosegue a dire: *purtuttavia non cade in dubbio, che per la pubblica utilità, la quale a' commodi de' privati doversi anteporre la retta ragione il dimostra, il Principe possa togliere il diritto acquistato a un suddito, siccome quasi ad una voce i Dottori così antichi, come moderni lo stabilirono* (1).

Non

(1) *Crusius Tract. laudato Cap. 1 num. 9: Equidem Rempublicam, utilitate publica exigente hoc eminenti dominio uti posse non modo sana suadet ratio, sed & moratiores quaeq. gentes omni aevo approbarunt. Tantus enim utilitatis publicae favor, ut omnia eidem jura, adeoq. & ipse Princeps cedere debeat; proinde quoties Reipublicae interest privatas res in usum publicum destinari, toties cives, ac subditos a jure suo discedere oportet* .... & alibi Cap. 13 num. 4: *Attamen dubium non est, quin propter utilitatem publicam, quam privatorum commo-*

dis

Non di meno perchè non produca equivoco il Responso renduto dall' Eineccio come Ordinario dell'Ordine Giuridico nell' Accademia di Hall coll' approvazione dell' intero Collegio sulla commutazione della volontà di Giovanni Bardi fatta dal Serenissimo Duca di Toscana Giovanni Gastone è di bene che si divisi partitamente la spezie di quel fatto, e la ragione del Responso renduto.

Giovanni Bardi, ovvero Usimbardi Cavaliere e Priore dell' Ordine di Santo Stefano scrisse il suo testamento al mille seicento cinquantanove. Dotò convenevolmente Fulvia sua unica figliuola, e di ogni altro suo avere ne fondò una primogenitura. Chiamò a questa Vincenzo suo figliuolo, che sol tanto avea allorchè fece questa ordinazione; quind' i figliuoli, che lo stesso testatore aver poteva in appresso, e i posteri di costoro all' infinito. Mancando questi, sostituì successivamente le linee di cinque suoi fratelli, cioè di Luigi, di Giulio, di Filippo, di Vincenzo, e di Bardo. E inaridite tutte queste linee dispose che il Luogotenente si fosse raccolto co' Consiglieri di Sua Altezza, e con sette Senatori i più anziani; e che ciascuno di essi avesse nominato un giovane Fiorentino di tal nobiltà, che avesse potuto per giu-

 sti-

dis praeferendam esse recta ratio suadet, Princeps jus quaesitum subdito auferre possit, quomodo uno quasi ore Doctores tam veteres, quam recentiores statuerunt. Vide etiam Arnold. Clapmar. lib. 4 de arcan. Rerumpubl.

ſtizia eſſere aſcritto all' Ordine di Santo Stefano; che i nomi di coſtoro ſi foſſero ripoſti in un urna; e che il fedecommeſſo foſſe pervenuto a colui, il nome del quale, ſcoſſa l' urna foſſe uſcito a ſorte.

Frattanto Fulvia figliuola del teſtatore, morto il padre, divenne moglie di Pietro Alamanno Senatore Fiorentino, da' quali nacque Raffaele; e Vincenzo Uſimbardi poſſeſſore del fedecommeſſo, a cui erano premorti tutti e cinque i ſuoi Zii ſenza diſcendenza uſcì di vita al ſettecento trentotto ſenza figliuoli.

Ma Raffaele Alamanno fin dall' anno ſettecento ventinove richieſto avea al Duca Giovanni Gaſtone la grazia di commutare a ſuo beneficio la volontà di Giovanni Bardi ſuo avo materno dandogli dritto alla primogenitura da queſti iſtituita in preferenza di una perſona ſtraniera ed incerta.

Raffaele Alamanno impetrò la grazia a cinque di Settembre dell' anno ventinove; ma ſi combinò che quando dovea produrre l' effetto ſuo era di già ſeguita la morte del Duca Giovanni. Per il che s' impreſe che la grazia fattagli o era nulla, o eraſi eſtinta.

Eineccio, egli è vero che non giudicò regolare la commutazione fatta della volontà del teſtatore Uſimbardi; ma ſol perchè a ſuo credere non può una volontà legittima commutars' in grazia di un privato, perciocchè a queſta eminente operazione fa luogo allorchè o il biſogno, o l' utilità comune il richiegga. Ed avvertì bene che ſul preſente argomento

la

la regola da taluni fu estesa con scarso giudizio a' casi dell' eccezione; siccome da altri con ardimento si pose l' eccezione nel luogo della regola. Imperocchè la regola è che la volontà de' testatori debba valere, salvocchè ne' casi, ne' quali la pubblica necessità, ovvero utilità richiegga l' opposto, il che forma l' eccezione della regola divisata. (1) E cade in acconcio il recar quì la definizione, che dette Ugone Grazio del Dominio Eminente; sulla quale regolò l' Eineccio il dato parere. Di fatti dal Grozio fu definito *quel diritto, che ha lo Stato su de' cittadini e de' loro beni in rapporto alla pubblica utilità*. Adunque per l' oppinar commune de' Sapienti di ogni età il Principe con giustizia toglie i beni a' privati possessori, e ne distrugge fin anche li diritti acquistati, quantevolte un pubblico bisogno, o la comune utilità lo ricerchi. E non si fece plauso poi alla nostra circospezione allorchè strettamente accennammo che per gli bisogni ordinarii dello Stato non sia da turbarsi il possesso, che hanno i privati de' beni loro? perciocchè appartiene non solo a ciascuno, ma ben anche al Comune che i privati vivano sicuri della proprietà de' loro beni: avendo aggiunto altresì colla viva voce che ne' casi di perdita de' proprii fondi faccia luogo al compenso, purchè i danni sofferti non fossero di quelli, i quali sogliono chiamarsi danni vulgari della guerra!

Ma

(1) *In Responso An sit in potestate, & arbitrio Principis positum derogare ultimis testatorum voluntatibus* §. 24.

Ma lasciando stare il caso al quanto duro, e pieno d'invidia che sia taluno privato de' proprii fondi, e del diritto acquistato; noi asserimmo ancora che quando la commutazione versa su di fondi peculiari del Pubblico è sempre commendevole qualora della comune utilità ne accresca i gradi; e chi mai potè dubitarne! Al presente sì che gli avversarii nostri sono abbandonati anche da quei pochi Barbassori, i quali allacciati da' pregiudizj de' loro tempi immaginarono che la facoltà di testare derivi dal diritto naturale; e che per tal fatto le ultime volontà de' defunti sieno incommutabili. Imperocchè se non valsero a conoscere che la *fazzione* del testamento sia un beneficio della ragion civile; e che ogni diritto vada a cadere quando si oppone al fine di ogni Società, qual è la salvezza dello Stato; compresero bene che i fondi pubblici sono nell'alta Amministrazione del Sovrano; che le opere pubbliche non sono l'oggetto proprio de' testatori; e che legati di tal tempra dallo stesso diritto civile non si vollero efficaci in grazia de' testatori, ma per la sola utilità delle opere imposte, e che sono intrinsecamente condizionali, da doversi eseguire, cioè, purchè, e fino a che alla utilità maggiore dello Stato sia conducevole (1).

Ma

(1) Si legga la faccia 43 della nostra prima allegazione. Nè giudichiamo superfluo di addurre qui un tratto dell' Eineccio, e due luoghi dello Strykio. Il primo nel Responso di

già

Ma che non può in un Avvocato valente l'ardore della difesa! Il dotto, e facondo Avvocato, il quale prese la parola per tutt' i contradditori imprese di bel nuovo a dimostrare nella

Su-

---

già mentovato al §. 25 scrisse : *Quod vero ad usum publicum relictum sit, id nullius omnino dispositioni magis subjacere, quam Principis, cujus est publica omnia in publicam utilitatem vertere.* E lo Strykio al §. 7 del Capo 2 della citata Disputazione 5 *De Jure Principis &c.* conchiude : *Unde in omni donatione, & largitione, quae Ecclesiae fit, vel Reipublicae, ad certum, & destinatum onus ministerii excepta intelligitur summa in Republica Principis authoritas, cui ut Praesidi Reipublicae Christianae licet ex justa causa dispensare etiam Ecclesiae, & membro id, quod alterius membri proprium juxta utriusq. membri necessitatem, opulentiam, & inopiam, nec per hoc offenditur donatoris, aut testatoris voluntas.* E poco più in là nel §. 9 : *Cum enim semel cura totius Reipublicae Principi incumbat, non video quomodo testator contraria sua voluntate hoc jus Principi possit auferre. Etenim quatenus privatus ex re etiam sua negotium publicum aggreditur, publicarum legum, & personarum ei rei destinatarum tenetur sequi arbitrium; & ita qui suarum rerum moderationem publico, vel pio operi destinavit, publicae personae subjectam & intelligat, & agnoscat, ut non omnino libera, sed secundum publicam utilitatem moderanda sit ejus voluntas.*

Suprema Giunta degli Abusi facendo torto alla cultura del suo spirito, e a' lumi del Secolo che la *fazzione* del testamento proceda dal diritto naturale. Nè preterì di recitar con enfasi talune sentenze della ragion civile, per le quali vengono i testamenti assimigliati alle pubbliche leggi. Non di meno avendo noi di già dimostrato, rendendone l' intrinseca ragione alla faccia ventidue della nostra seconda allegazione che la potestà di testare sia un beneficio del diritto civile, vogliamo questo istesso rischiararlo colla face dell' Istoria. Imperocchè se potesse menarsi buona la massima che il dritto a testare sia naturale, avremmo a dire con Prete Pioppo *Itibus* alle commutazioni, e alla Potestà Eminente de' Sovrani. E in vero la *fazzione* del testamento è una legge, che ciascun privato dà alle cose di sua ragione. Quando Roma era in sul nascere, cosicchè i suoi confini si estendevano poco oltre a' suoi giardini rassembrò di sì gran mole la facoltà di testare, che si giudicò non doversi abbandonare al giudizio de' privati, appunto perchè il far leggi non era de' privati ma del Popolo. Cagion per cui il Popolo raccolto ne' Comizj a proposta del Magistrato co' suoi voti stabiliva se efficace, o irrita giudicar si dovesse l' istituzione degli eredi (1).

Di

(1) *Gellius Noct. Attic. lib.* 15 *Cap.* 27 §. 1. *Instit. de testam. ordinand.*

Di fatti era molto conforme alla ragione e al diritto, ch' essendosi promulgate col suffragio del Popolo le leggi, le quali regolavano la successione intestata, non potessero queste leggi colle istituzioni degli eredi essere preterite, che con una nuova legge pubblicata dal Popolo ne' Comizj (1).

Ma cresciuto il popolo cotesta pratica si sperimentò malagevole. Quindi avvenne che colle leggi Decemvirali si stabilì: *Tal sia il dritto, qual fu la disposizione del padre di famiglia*. Rimase non per tanto una legge il testamento non già pubblica, come prima, ma privata. Per serbarsi non di meno un vestigio dell' antico costume si volle che a quell' atto stati fossero presenti cinque testimonj fededegni, e Cittadini Romani; e di qua procede che con frequenza si esprime il testamento in più luoghi della Romana Giurisprudenza col vocabolo di legge (2). Inutilmente dunque il nostro rispettevolissimo contradittore ha fatt' opra d' irrancidire il suo spirito culto, e adorno quanto ognun sà.

Dee riflettersi però che la materia prossima alla commutazione sono i legati di opera pubblica. Gli avversarj nostri d' altra parte non solo s' industriarono di stabilire principj, da' quali per una necessaria conseguenza se ne trarrebbe esser le ulti-

 me

(1) *Bynkersoh. observat. Juris civilis L. 2 Cap. 2 pag.* 112.

(2) *L.* 40 §. 1 *D. de Fideicomm. Libert. Novell.* 22 *Cap.* 2 *& alibi.*

me volontà incommutabili anche a' Sovrani; ma fecero tutti gli sforzi di far cadere le opere fuor di contesa pubbliche nel giro delle opere private per sottrarre così all' Imperio Eminente de' Principi la materia frequente dell' esercizio di cotesta Potestà.

Accorremmo al romore coll' aver messo in ordine undici proposizioni tendenti ad impedire che le pubbliche cose si fossero colle private confuse, e bruttamente ravviluppate. Ma se bene coteste proposizioni possano e debbano riguardarsi come tanti Canoni di pubblica ragione non perciò hanno sfuggita la censura, e la disapprovazione degli avversarii nostri.

La prima fu conceputa così: *Che i legati diretti ad elemosine, e a maritaggi non promessi nè a persone nominate, nè a Famiglie, nè a Cognazioni sieno legati di opera pubblica.*

Questa proposizione è stata combattuta coll' essersi risposto che la voce *Pubblico* con proprietà adoperata non è adattabile se non che ad indicar le cose direttamente appartenenti a tutto lo Stato; ond' è che abusivamente fu tratta a dinotare le cose spettanti a ciascuna Città. Imperocchè l' opera pubblica essendo per esser comune a tutto il Corpo della Cittadinanza; è quella, alla quale vi si tende non per proprio diritto, ma per un dritto nascente dal rapporto civico. Quanti paralogismi, e quale confusione d' idee e di parole!

Ma a districare questi nodi è d' avvertirsi che le pubbliche cose gli stessi Giurisconsulti Romani l' ebbero in due modi a

ri-

riguardare, cioè, e nel sito, in cui il Pubblico naturalmente si sta; e in ordine al giro, nel quale il Pubblico potè essere ristretto dalle leggi positive del Popolo Romano in rapporto agli effetti e alle onorificenze civili. Di fatti il Popolo Romano, che gli schiavi li ripose nelle classe delle cose, e non volle più riguardarli come persone, ridusse ogni altra Città, che Roma non fosse al ruolo delle cose private; non sostenne che avessero a chiamarsi pubblici, se non che i soli fondi di sua ragione; e vietò fin' anche che si chiamasse Pubblicano colui, il quale un dazio preso avesse in affitto, il quale del Popolo Romano non fosse. Imperocchè siccome una volta i Greci chiamarono barbaro ogni uomo, il quale in Grecia non era nato; cos' i Romani non vollero che le loro leggi rivestissero di pubblica ragione se non che la loro Repubblica, i confini della quale esser doveano il profondo del mare, e l'alto de' Cieli.

A questo sistema di altera legislazione ebbe rivolti gli occhi Ulpiano, allorchè rispose: *I beni di una Città abusivamente chiamarsi pubblici. Imperocchè soltanto con proprietà quelle cose si dicono pubbliche, le quali sono del Popolo Romano*. (1) Sull' appoggio de' principii divisati lasciò scritto Cajo: *Colui, che un*

C 2 *dazio*

(1) *L. 15 ff. De verbor. & rer. significat. Bona Civitatis abusivè publica dicta sunt. Sola enim ea propriè publica sunt, quae Populi Romani sunt.*

dazio del Popolo Romano prende in affitto, il chiamiamo pubblicano. Imperocchè la denominazione di Pubblico in moltissimi rincontri riguarda il Popolo Romano. Conciossiachè le Città si riputano cose private. (1)

Purtuttavia quando gli stessi Giurisconsulti ebbero del Pubblico, e del privato a ragionare non già sull' oppinar de' Romani, ma su gli ordini intrinseci alle cose, chiamarono pubblico tutto ciò, che oltrepassa i confini della proprietà de' privati. E per verità lo stesso Ulpiano scrisse: *Tra le pubbliche cose noveriamo non solo le cose Sacre, e Religiose, e quelle, le quali a' pubblici usi sono destinate; ma se pur vi sono i fondi delle Città; ed altresì i peculii de' servi delle Città fuor di contesa come pubblici si riguardano.* (2) E Marziano e Paolo chiamano legato di opera pubblica quello ancora, per lo quale si provvide agli alimenti o de' vecchi, o de' fanciulli, o delle donzelle di una Città: insegnandoci essere efficaci, così i lega-

(1) *Eum qui vectigal populi Romani conductum habet, publicanum appellamus. Nam publici appellatio in compluribus causis ad populum Romanum respicit. Civitates enim loco privatorum habentur. L. 16 ff. eod.*

(2) *Inter publica habemus non sacra, nec religiosa, nec quae publicis usibus sunt destinata, sed si qua sunt, velut Civitatum bona; sed & peculia servorum Civitatum procul dubio publica habentur. L. 17 ff. eod.*

legati diretti all' onore, come quelli, che furono diretti all' ornato di una Città; e che sia del pari onorifico per le Città il prestare gli alimenti a taluna delle più inferme classi della Cittadinanza; come il celebrare giuochi, e spettacoli di ogni spezie. (1)

Ciò posto, qual maniera inesatta di spiegarsi è mai questa: *L' idea di Pubblico propriamente inteso è adattabile a tutto ciò, che principalmente al Corpo dello Stato si appartiene!* (2) Quanto è vero che il diritto civile debba essere esaminato colla sapienza, col decoro, e coll' equità della buona Filosofia!

Che

(1) *Si quid relictum sit Civitatibus, omne valet, sive in distributionem relinquatur, sive in opus, sive in alimenta, sive in eruditionem puerorum, sive quid aliud. L. 120 ff. De legatis, & fideicom. primo.*

Civitatibus legari potest etiam quo ad honorem ornatumq. Civitatis pertinet. Ad ornatum, puta quo ad instruendum Forum, Theatrum, Stadium legatum fuerit. Ad honorem puta, quo ad munus edendum, venationem, ludos scenicos, ludos circenses relictum fuerit; aut quod ad divisionem singulorum civium, vel epulum relictum fuerit. Hoc amplius quod in alimenta aetatis infirmae, puta senioribus, vel pueris, puellisq. relictum fuerit ad honorem Civitatis pertinere respondetur L. 125 ff. eod.

(2) Alla faccia seconda della seconda Allegazione dell' Avvocato Crisafulli.

Che à di comune una massima della ragion pubblica dell' antica Roma forsi adatta alla forma del suo governo, ma discorde al certo alla verità e alla equità naturale, col diritto Pubblico delle Società presenti! Preferiremo dunque l' oppinar vizioso e guasto anche di una culta Nazione agli ordini, che nelle cose pose Natura! Mettiamo dunque da banda le finzioni dell' orgoglio civile, e ricerchiamo i confini del pubblico, e del privato sulla verità dell' antichissimo diritto delle Genti.

Le società si dividono giudiziosamente in semplici, e in composte. Semplici società sono quelle, le quali si compongono dall' unione d' individui; là dove dall' unione delle Società semplici risultano le Società composte o più, o meno secondochè l' unione è maggiore o minore nel numero. Semplice di fatti è l' unione del marito colla moglie; del padre co' figliuoli; del padrone, o della padrona col servo, o coll' ancella; e quì si arrestano le semplici Società. (1)

Si unisçono più famiglie, ed ecco la tribù. Più tribù si stringono insieme, e sorge la Città. Più Città si congiungono; ed apparisce la Provincia. Dall' unione di più Provincie si costituisce il Regno; dall' unione di più Regni si forma la Monarchia; e finalmente da più Monarchie confederate si compone un sistema Federativo. In-

(1) *Heinecc. Elem. Juris, naturae & Gentium Lib.* 2 *Cap.* 1 2 3 & 4.

Inoltre si volle certo al più nelle Società di già costituite il dominio, e convenne che si fossero regolate le successioni. Con saviezza si fecero queste progredire su' gradi dell' amor presunto. Quind'i diritti, i quali si chiamarono di suità, di agnazione, di cognazione. Non di meno subitochè si oltrepassarono i confini della cognazione fece mestieri che l'eredità si fossero devolute al Fisco. Conciossiachè al certo ligame del sangue, e della parentella non succede vincolo più certo che quello della cittadinanza. Si accordò ben anche dal diritto civile la *fazzione* del testamento, ma si apprese per convenevole che certi fossero stati gli eredi istituiti. Or questa certezza si fondò sulla cognizione che i testatori aver potevano delle persone, alle quali dirigevano la loro beneficenza. Purtuttavia il buon senso persuase che incerte fossero tutte quelle persone, le quali a' testatori furono ignote così per se stesse, come per coloro, da' quali erano per trarre l'origine.

Sicchè dunque le private cose si stanno fra i limiti delle Società semplici, nè oltrepassano i confini della cognazione, e della certezza giuridica delle persone (1). Purtuttavia tutto ciò, che non è de' privati fuor di dubbio è del Pubblico. Ma questo Pubblico, per quel che dicemmo descrive molti cerchi più o meno estesi secondo la maggiore, o minore

unio-

(1) Si legga dalla faccia 48 alla faccia 51 della nostra prima Allegazione.

unione delle Società composte; cosicchè incominciando dagli Ordini di una Cittadinanza pon fine nella confederazione di più Monarchie.

Purtuttavia dovendo esserci di grande uso ciocchè abbiamo quì stabilito, vogliamo di vantaggio rischiarar queste idee con un esempio tolto dalla scienza delle cose naturali; memori di un avviso di Giovan Battista Bon, che la scienza, cioè delle cose naturali ancorchè non si adatti con facilità alla Giurisprudenza, mirabilmente però si confaccia colla Politica (1).

Nella catena degli Esseri noi ravvisiamo tre anelli, cioè, quello degli Esseri vegetabili, quello degli animaleschi, e quello de' ragionevoli; de' quali l'uno soprasta all'altro. Ma se bene molti Esseri allo stesso anello appartengono, purtuttavia per quanti gradi distano fra loro nellla stessa proprietà, la quale è comune a ciascuno? La vegetazione de' marmi (se è vero che ne hanno) quanto è lenta massimamente nel paragone di quella dell'erba casta, la quale appena tocca si corruga, e si chiude non altrimentichè fornita fosse di sensibilità? Di più non duriam fatica a credere sensibile l'ignavia, con ispezialtà se ponghiamo mente all'industria delle

(1) *Non existimarem scientiam rerum naturalium consociari tam facile cum Jurisprudentia posse, quam cum Politices studio. In Praefat. ad partem Jurisprudentiae G. G. Leibnitii pag. 1.*

delle api, e del castoro? E se bene gli uomini per essere nel primo grado dell' anello degli Esseri animaleschi, e nell' ultimo grado dell' anello degli Esseri ragionevoli, tutti sieno adatti al calcolo della ragione, pure se ad un lato ci si ponesse il divino Platone, ed all' altro Calandrino, qual difficoltà a crederli entrambi della stessa spezie! Così, e non altrimenti al Pubblico appartengono e gli Ordini della Città, e i sistemi delle Repubbliche federative, comechè il cerchio di queste vinca l' ampiezza del cerchio di quelli per gradi indefiniti.

Non meno erronea è l' altra proposizione dell' avversario, cioè, che legati di opera pubblica sieno soltanto quelli, a' quali vi si ha diritto *Jure Civitatis*; e dell' errore vogliam convincerlo colle sue stesse parole. Egli chiama *Jus Civitatis*, e quì ragiona bene, quel diritto, che ha ciascuno Cittadino non per quello, ch' egli è, ma per cagione del Comune, del quale è membro. Posteriormente per dare un esempio de' legati di opera pubblica sull' autorità di un Responso di Paolo mentova i legati diretti agli alimenti de' vecchi, o de' fanciulli di una Città. Ma dimandiam noi al legato fatto a' vecchi di una Città perchè non possono aspirare i giovani della medesima Città? Di bel nuovo da una distribuzione promessa a' fanciulli di un Municipio perchè debbono esserne esclusi i vecchi del Municipio istesso? Adunque su' detti del medesimo contraddittore vi sono de' legati di opora pubblica su de' qua-

 li

li si spiega diritto *non jure Civitatis , sed jure senectutis, aut adolescentiae.*

Ma per parlare con esattezza a' legati di opera pubblica le più volte si aspira per le proprie qualità, le quali ci dispongono all' acquisto di un dritto, ma non ci producono un dritto nè presente, nè sperato. Conciossiachè se bene le qualità di taluno il rendano idoneo a concorrere a una distribuzione, può non dimeno perpetuamente rimanerne escluso senza che gli si faccia torto, massimamente se le qualità richieste sieno eventuali. E per verità che diremmo noi di un Cardinale, il quale ragionasse così: Io sol perchè Cardinale ho tal diritto al Papato, che se non mi creano Papa mi fanno soffrire un ingiustizia! Oh quanto è diverso l'essere *Consultus juris*, dall' essere *Prudens juris*!

La seconda proposizione è questa: *che i poveri non costituiscano nè Collegio, nè Università.*

Questa proposizione neppure è andata a pelo dell' avversario; ancorchè il Sarmiento scritto avesse ne' termini *non costituscono i poveri nè Collegio, nè Università* (1). Ma la casa di questi Collegiali di quale ampiezza esser dovrebbe? E in quale archivio si conserva l'assenso di questa fondazione? Ah che per isciagura del genere umano pet gli poveri, e per gli pazzi

---

(1) *Nec pauperes Collegium, vel Universitatem constituant. Select. Interpret. L.* 1 *cap.* 8 *num.* 22.

zi tutta la terra è una ſtretta abitazione! Immagino però che il degno avverſario ſieſi indotto a credere che i poveri ſieno Collegiali dal vederli raccolti in sul meriggio alle porterie de'Frati; e che tutti abbiano l'eſercizio comune di trarre colpi diritti al petto con iſpezialità de'devoti. Poteva però avvertire che ſorbita la broda ciaſcuno Collegiale ſe ne va via pe' fatti ſuoi; e che ſciolti vivono di ogni patto, e di ogni obbligazione indocili tal volta fin anche alle leggi del pudore.

La terza propoſizione ſi legge come ſegue: *Che l'indicazione anche certa di ſole qualità non renda certe le perſone.*

E la quarta è di queſto tenore: *Che ſubitochè una perſona non potè eſſer nota al teſtatore nè per ſe, nè per rapporto di cognazione ſia per legge una perſona incerta.*

Queſte propoſizioni ſe hanno sfuggita la sferza dell'avverſario, ne hanno però riſvegliato il riſo: perciocchè le crede inutili alla quiſtione. Concioſſiachè, dic'egli, con qual profitto ſi è inveſtigato ſe alle incerte perſone per le antiche leggi Romane ſi legava utilmente, quando le leggi poſteriori hanno fuor di conteſa rendute abili all'acquiſto de' legati anche le perſone incerte.

Ma noi non imprendemmo mai ad eſporre con preciſione le vicende di queſta parte della Romana Legislazione. Per la quiſtione preſente era neceſſario al ſommo il ricercare quali legati ſieno di opera pubblica; e ſtabilimmo che di opera pubblica ſono tutt'i legati diretti a perſone incerte. Quindi

per saperſi quali ſieno le incerte perſone ſtrettamente rapportammo i due argomenti tolti da Fozio, e da Balſamone nel Nomocanone della Coſtituzione Greca dell' Imperadore Giuſtiniano, la quale ſi è ſmarrita; ed avrebbe a leggerſi ſotto al Titolo del Codice *De incertis perſonis*. Il noſtro Cenſore per l' oppoſto ſcriſſe quattro facce per indicare i tempi, le cagioni, e i nomi di quell' Imperadori, da' quali le incerte perſone furono fatte abili all' acquiſto de' legati; sfiorò con iſpezialtà la rara erudizione dell' Aſſenſo dato da Giuſtiniano per l' erezione del Collegio del Comune de' poveri; e quindi avendo ſe in odio, e la ſua ſoverchia erudizione ſi avventò a noi imputandoci di eſſerc' invaghiti, e di aver voluto far pompa *di una decrepita, e rancida erudizione*. Egli concepì paſſione per un oggetto, che anche a lui raſſembrò di là a poco vizzo e decrepito; e della ſcelta infelice avrem noi a concepirne vergogna? Se l' avverſario noſtro vuol farſi altro nodo ſel faccia pure, ma per noſtro conſiglio ponga mente che ſia bello e gentile.

Purtuttavia prima di andar oltre è di ben che ſi avverta, che quelle leggi, le quali rendettero le incerte perſone idonee all' acquiſto de' legati nol fecero turbando l' idea ben conceputa dell' incertezza; ma dichiarando che l' incertezza eſſer non doveſſe per lo avvenire di ritardo all' acquiſto. Sicchè dunque le perſone ignote a' teſtatori rimaſero incerte come prima; non oſtantechè foſſero per eſſere abili: perciocchè dell' in-

incertezza ſe ne impedirono gli effetti, ſalva però la cagione. E queſta diſpoſizione iſteſſa fu data per aver nello Stato de' legati di opera pubblica, co' quali l'utilità comune foſſe per accreſcerſi.

Nella Scrittura però del degniſſimo Avvocato Muzj, ch' egli pochi giorni ſono ha riſtampata riformandola in parte, ed in parte accreſcendola ſcriſſe che la certa dimoſtrazione renda per legge certe le perſone. Dal che ne traſſe che perſone certe ſienſi beneficate co' legati controverſi, come quelle, le quali ſe bene erano ignote a' teſtatori, nulla di meno furono da quelli indicate *ſub certa demonſtratione*. Ma il corrompere i ſenſi legali non è del ſuo luminoſo carattere. La certa dimoſtrazione nel ſenſo legale è quella della ſola cognazione, la quale, come dicemmo, è nell' atmosfera delle cognizioni di un teſtatore, ma non già altra qualità diverſa dal rapporto della parentella. E per verità poichè Giuſtiniano c' inſegnò: *Sub certa demonſtratione, ideſt ex certis perſonis, incertæ perſonæ rectè legabatur*, volle darne un eſempio, ed immantinenti ſoggiunſe: *veluti ex cognatis meis qui nunc ſunt, ſi quis filiam meam uxorem duxerit, ei haeres meus illam rem dato* (1).

Adunque la certa dimoſtrazione non vi è ne' legati controverſi, perciocchè niuno de' teſtatori legò a taluno ch' egli ignoraſſe

tra'

(1) *Inſtit. L.* 2. *Tit.* 20. *§.* 25.

tra' suoi cognati. E l'indicare povertà, o civiltà in un orfana; non è certamente un dimostrare persona incerta *ex personis certis*.

La quarta proposizione fu la seguente: *Che la certa indicazione della sola e pretta Nazionalità sia rapporto pubblico e non privato*.

L'avversario crudelmente la smembrò rispondendo che di pubblico rapporto sia la Nazionalità allorchè un Sovrano accorda privilegii al Corpo di un Estera Nazione; ma che la stessa Nazionalità sia un rapporto privato, quando un cittadino indica la Nazionalità, come qualità richiesta a poter concorrere a una sovvenzione da lui promessa direttamente agl' individui di una Nazione, e non già al Corpo di quella.

Non per tanto spezialmente nel caso nostro chi potrà persuadersi che la Nazionalità Spagnuola comune agli uomini di quattordici Regni, esclusa la Lusitania sia rapporto privato? Ma perchè ognun vegga che la fatta distinzione sia di sole parole ricordiamoci dell' insegnamento dello Strikio, che quando, cioè, un privato anche co' suoi fondi imprende un affare di pubblica ragione sia in tal caso costretto a seguire l'arbitrio delle leggi, e delle persone destinate all' ispezione dell' affare istesso, alle quali apparterrà di modellarlo secondochè la pubblica utilità meglio richiegga. Per il che quando il privato si rivolge ad un oggetto di pubblico rapporto, e destina i suoi fondi a un uso pubblico, l'oggetto, ovvero il rapporto resta pubblico qual era, mentrecchè i fondi addetti

detti a quell' uso uscendo dal dominio de' privati vanno ad aggregarsi a' beni peculiari dello Stato.

La sesta proposizione colla quale si espresse; *Che una ragione, la quale per sè non produce coazione, ancorchè per accidente possa produrla sia per legge una ragione indeterminata* l' Avversario recossi alla clemenza di concederla ma semplicemente per ipotesi. Imperciocchè aggiunse subito pieno di ansia e di timore, che a' poveri, a' quali furono diretti i legati controversi spetta l' azione reale e personale, e chiuse la risposta colle seguenti parole: *Quindi vi concorre un effettiva, e principale coazione, e perciò non è una ragione indeterminata*. Nondimeno per farlo ricredere si scenda agli esempj, giacchè profittiam poco colle ragioni. S' immagini che un Orfana Spagnuola di onesta condizione chiami in giudizio tutt' i Luoghi Pii Amministratori de' legati controversi richiedendo al Giudice che subito gli astringa a darle i soccorsi stabiliti. Questa che altro potria impetrare se non che agli Amministratori s' imponesse di scrivere anche il suo nome in un breve per agitarlo con gli altri nell' urna? S' immagini del pari che il nome di lei avventurosamente sia tratto a sorte; e che gli Amministratori non voglian quindi darle il tangente dell' elemosina, o del maritaggio promesso; allora sì che il Giudice ve li astrignerà mal grado che ne abbiano. Se dunque la coazione è l' effetto del favore della fortuna a chi si lascerà credere che sia l' effetto di una ragione determina-

mina-

minata. Oltrechè il dritto degli uomini al soccorso essendo per indol propria un dritto imperfetto non può produrre una determinata ragione (1).

Alla settima proposizione, colla quale si stabilì; *Che la polizia, e le prerogative degli Ordini della Cittadinanza, detti altrimenti Ceti, e Classi non siano l'oggetto proprio de' testatori* si rispose che non è vero, quando il testatore ha spressamente dichiarata la sua volontà. Adunque se Tizio laico spressamente dichiara nel testamento esser sua volontà che i Vescovi vestano di porpora si giudicherà l'oggetto proprio di un laico la forma e il colore delle vesti Prelatizie!

L'ottava proposizione è del seguente tenore: *Che non abbia alcuno appoggio nè di legge nè di ragione la capricciosa divisione posta tra le opere pubbliche come pubbliche, e le opere pubbliche, le quali riguardano l'utile, il comodo, o il decoro de' privati; mentrechè non vi è cosa pubblica, la quale non si diffonda su de' privati, nè cosa privata, la quale non risalga agli ordini pubblici.*

Questa proposizione avemmo a profferirla perchè un altro contradittore avea scritto che sono pubblici soltanto i Tempii, i Fori, i Teatri; ma che al Pubblico non appartenevano le sovvenzioni promesse ad incerte persone, come quelle opere pubbliche, l'utilità delle quali la sentivano i privati. Egli spiegandosi in tal forma non solo finse d'ignorare che più cer-

chi

(1) *Heinnec. De Jur. Nat. & Gent. Lib.* 1. *Cap.* 8. §. 2.

chi d'inequale grandezza possono racchiudersi nella stessa sfera; ma neppure volle ricordarsi del Responso di Paolo, il quale tra i legati di opera pubblica ripone così quelli, che riguardano l'ornamento di una Città, come quelli che ne accrescono l'onorificenza; e successivamente tra i legati onorifici di una Città mentova anche quelli, i quali furono diretti a una determinata classe di cittadini, e non già a tutta la Cittadinanza.

La risposta, che si è poi renduta tutta si aggira intorno al falso principio, che per essere pubblica un opera vi si dee aspirare *Iure Civitatis*. Ne mostrammo di già la falsità, sicchè non vogliamo dirne più avanti. Oltre a ciò si è detto che quando le opere sono miste prevale l'oggetto principale. Ma per quel che si attiene a' legati controversi l'oggetto principale è il soccorso d'incerte persone. Cagion per cui stando a' detti dell'avversario medesimo, sono i legati controversi di opera pubblica. Ed ove imprender si voglia contra il buon senso che l'oggetto principale sieno gli Amministratori, questi altresì sono persone incerte, e i Luoghi Pii ne' quali si ripose la fiducia, anch'essi al Pubblico appartengono direttamente.

Delle proposizioni nona, e decima, è questo il tenore: *Che li fondi addetti a' legati controversi sono nel Patrimonio del Regno.*

Che sopra li fondi del Regno niun privato possa avervi una ragione determinata.

 Si

Si è risposto che tutt'i beni, i quali sono nello Stato sono nel Patrimonio dello Stato. Questa risposta è più goffa del zoccolo di un romito. *Le pubbliche cose*, scrisse il Perezio, *sono quelle, le quali non sono nel patrimonio privato di alcuno, ma nel dominio dello Stato* (1). Il parlare del nostro contraddittore tende a cancellare l'idea di proprietà presso i privati. Questa sarebbe la necessaria consequenza del falso principio che tutto ciò, ch'è nello Stato appartiene allo Stato con ugual ragione. Ed ecco dove gli ha condotti un Patriotismo male inteso!

L'undecima proposizione finalmente fu conceputa colle seguenti parole: *Che le indicazioni di certe qualità non vagliono a raffrenare l'arbitrio de' Sovrani circa gli usi de' fondi pubblici*.

Si è risposto che i Sovrani possono tutto sulli pubblici ugualmente, che sulli privati beni senza distinzione alcuna. Ognun vede che si volle chiudere la scrittura con una ceremonia sforzata. L'Avvocato della Corona gli farà riverenza per me. Ad ogni onesto uomo però rincrebbe fieramente il parlar di coloro, de' quali fece menzione il Boeclero nella sua Dissertazione *De adulatoribus aulicis*.

Purtuttavia non fummo solamente tacciati di aver divulgata una dottrina nuova; ma benanche fummo ripresi di aver proposto un metodo strano, qual era quello di aversi ad esamina-

re

(1) *In Tit. Cod. de Jure Reip. n.* 1.

re la giustizia della chiesta commutazione sulle regole del Diritto Pubblico, e non già sul disposto dalle leggi civili.

Ma non è questo il metodo, che ha prescritto il Re? Quì però brontolando gli avversarii ci provverbiano di aver noi in costume di tirar pietre dall' uscio della Chiesa. Per lo peso però delle pietre che possiamo ora avventare ardiremmo di trarc' innanzi a Goliat nella valle di Terebinto.

E per verità chi dimanda una commutazione, non affretta egli un atto d' Imperio sommo? E sarà di ritardo agli atti d' Imperio sommo l'aver sul proposito altrimenti risposto e Callistrato, e Giavoleno! Non confonda più il degno avversario il diritto civile, col diritto politico; giacchè dell' uno e dell' altro sono diversi molto e gli oggetti e le regole. Di fatti il diritto politico riguarda il Governo di una Nazione considerato come individuo, e il diritto civile riguarda sol tanto i cittadini, de' quali regola i doveri. (1) Il diritto civile prende norma dalla volontà dell' uomo, e il diritto politico dalla natura delle cose, e dalla forma istessa del Governo. Il diritto civile da luogo alla verità e alla giustizia legale, la prima delle quali è a buon conto una menzogna, e l' altra una violenza; ma il diritto politico prendendo in mira l' utilità comune va speditamente incontro alla

(1) L' avverte ancora il Signor di Maupertuis nell' Elogio di Montesquiew.

verità naturale, e procede sugli ordini intrinseci alle cose. Non ebbe tal volta l'istesso Ulpiano ad esclamare sul disposto da qualche legge civile: *per quam durum est, sed legem ita scriptam*. Sicchè per dir tutto in breve il diritto civile, siccome l'avvertì ancora l'acutissimo Leibniz ci fa schivare la confusione e la miseria; e il diritto politico ci mena alla felicità. (1)

Che meschina voce fu poi quella, che dette l'avversario gridando non esservi nè giustizia nè leggi fuori della collezione Giustianea! E in vero se la giustizia è l'amor del sapiente; e se la giustizia dipende più dalla sapienza, e dalla bontà di un Legislatore, che dal di lui potere non vi sarà giustizia fuori delle leggi Romane! (2) E i dettami di natura; e gli usi non interrotti delle culte Nazioni; e i fatti de' buoni Principi commendati dalla posterità, e il consenso de' sapienti di ogni tempo non l'avrem per tante leggi di miglior conio, che non sieno molte delle leggi Romane? Ammiriamo il nostro

---

(1) *Dissertat.* 1 *De actorum publicorum usu &c.* §. 13. *Et ut verbo dicam Jus strictum miseriam vitat; Jus superius ad felicitatem tendit.*

(2) *Leibnitii Epistola* 7. *Puto mecum conveuire cum justitiam colloca inter perfectiones divinas, & distinguo a potentia, cum pendeat a sapientia, & bonitate: Unde patet Justitiam non oriri ex praescripto superioris.*

ſtro avverſario per lo profitto, col quale ſi è affaticato ſulla collezione Giuſtianea; ma pare che vi ſi ſia rannicchiato come Eliſeo ſul freddo corpo del morto figliuolo della vedova. Ma tutto ciò, che abbiam noi noverato, diſſe il dotto contraddittore ritrovarſi nella Collezione Giuſtianea ove fra gli altri titoli vi è quello *de Jure naturae, gentium, & civili*. Vi è quello ancora *de Summa Trinitate, & fide Catholica*; potrem dunque apprendere anche la Teologia ſul Codice di Giuſtiniano? Cos' il Gigli tutto lo ſcibile il credette rinchiuſo nell' Eneide di Virgilio; e Landino, e Vellutello fecero dire a Dante Alighieri ciò, che quel luttuoſo Poeta non avea immaginato neppur ſognando. A ciò conduce gli appaſſionati la bellezza di un oggetto. Non ſi contentano di dire; *i due belli occhi*, che ſarebbe il vero, hanno da aggiugner ſubito, *anz' i duo chiari ſoli*.

Purtuttavia ancorchè nel Codice Giuſtinianeo ſi foſſero regiſtrate tutte le leggi politiche de' Romani non ſarebbono a noi di alcun uſo. Potrem noi delle Sacre coſe, e de' Sacerdoti oppinare come i pagani ? e valutare i Magiſtrati de' noſtri tempi per quel, che valſero in uno Stato Repubblicano!

E ſe bene tutte le forme di Governo ſi riducano primieramente a due principali, val quanto dire alla Monarchia, e alla Repubblica, non laſciano di eſſere però le forme de' Governi come le fiſonomie degli uomini. Imperciocchè tante ſono le modificazioni, che han ricevute, che può dirſi eſſer tan-

te le forme de' Governi, quanti ſono i Governi: perciocchè vi ſi trovano tutt' i gradi poſſibili tra il Deſpotiſmo aſſoluto, e la Democrazia perfetta.

Ma quando al noſtro avverſario ſi tolſe di mano il Codice Giuſtinianeo, come diſadatto alla ricerca preſente poco mancò, che non ſi foſſe gittato per terra, ſiccome fece il monaco antropomorfita gridando ov' è il mio DIO, allorchè colle ſante Scritture gli ſi moſtrò che IDDIO Signore non ha nè corpo, nè figura umana.

In fatti lamentevolmente aggiunſe il riverito oppoſitore, quali altri leggi abbiam noi oltre alle Romane? Vacilleremo dunque tra le incertezze de' Filoſofanti, o dovremmo ſvolgere tutt' i trattati delle Nazioni! Ma in queſti che poſſiam ritrovare di analogo alla noſtra quiſtione?

Ma temperi l' avverſario il ſuo dolore, e dia luogo a' conforti, che di ogni altra derrata potrà al mondo eſſervi careſtia fuor che di leggi, e di chi ſia per promulgarle. Del rimanente ſiam di accordo con lui che il Codice Diplomatico niente contenga di analogo al caſo noſtro. E in vero ſe in quello ſol tanto ſi è inſerita la ſerie de' trattati, ch' ebber fra loro le Somme Poteſtà non comprende che le pubbliche leggi, delle quali uſano le Nazioni al di fuori, ma non già al di dentro a fin di regolare gli affari pubblici degl' individui, che le compongono; a coſtrignere i quali perchè preſtino gli officii ſocievoli non fa meſtieri certamente di un trattato. Imperocchè anche

nelle

nelle società private ciascun de' socii dee stare a tutto ciò, che a tutt' i socii è di espediente per lo fine della società stabilita. (1)

Ove dunque, dirà l'avversario ci abbiamo a volgere per iscovrir la giustizia delle risoluzioni, le quali riguardano il Comune de' Cittadini. Rispondiamo all'istante, e con franchezza all'utilità comune e costante de' medesimi Cittadini. Imperocchè l'utile universale, e perenne non sa scompagnarsi dal giusto, e dall'onesto.

Nè gli avversarii si ricoprano il viso, quasichè si scuotesse da' cardini il Santo Tempio della giustizia; nè fingano d'impaurire dell'ombra di Carneade, e dello spettro di Obbesio. Conciossiachè se non valse a comporre i moti di loro scrupolosità l'intrinseca ragione, che noi di ciò rendemmo alla pagina vigesima quinta della nostra seconda allegazione, speriamo che gli rasséreni l'autorità di molti valentuomini superiori ad ogni sospetto di scempiagine, o d'irreligione. Difatti il Bon scrisse (2): *Justum, atq. iniustum est quicquid publicè, ac damnosum est;* e Leibniz vi si conformò col dire (3): *Ut vero universali demonstratione conficiatur omne honestum esse utile, & omne turpe damnosum assumenda est immortalitas animae,*

&

---

(1) *L. in hac actione* 65 §. *Labeo* 5 *ff. Pro socio*.

(2) *In Praefat. ad partem Jurisprud. G. G. Leibnitii*.

(3) *Dissertat.* 1 *De actorum publicorum usu &c.* §. 13.

& Rector Universi DEUS. Il Crusio volle spianare questa teoria di vantaggio, e disse: *Equidem publica, & comunia privatis, & singularibus praeferenda esse semper rectae rationi consentaneum visum fuit, & evidens Justitiae argumentum. Unde Ambrosius in libro sexto de Paradiso: Justitia magis aliis, quam sibi prodest, & utilitates suas negligit comunia emolumenta praeponens*. (1)

Purtuttavia questa regola di giustizia non solo è infallibile; ma per apprenderla basta che si consulti la retta ragione depositaria di quel dritto alto, ed inviolabile; che vi scolpì la mano stessa dell'autore della natura. Per il che se la nostra ricerca appartiene direttamente al Pubblico sarà strano il metodo di non attenerci ad altro, che alle regole del diritto Pubblico-Politico; ed a' dettami della utilità comune?

Non è dunque nuova la nostra dottrina, nè strano il metodo, che abbiamo indicato; strane piuttosto e fanciullesche sono le ciance, le quali si sono sparse per la Città. Ci piace però che qualche cosa siesi da noi sofferta per voglia di rilevare da mali inesprimibili vedove desolate, e pupille derelitte, il soccorso delle quali c'insegnò l'Apostolo S. Giacomo che sia la Religione pura e immacolata presso di DIO Padre.

Di casa addì 28 di Settembre

Raffaele Maria Tramaglia.

---

(4) *Tractatu laudato Cap.* 2 *num.* 4.